

Deliberazione 3 agosto 2000

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99 (deliberazione n. 145/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 3 agosto 2000,
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, il soggetto giuridico è tenuto all'applicazione delle norme in essa contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;
 - ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito a motivata richiesta, l'Autorità può differire la decorrenza delle norme contenute nella direttiva;
 - L'Azienda Energetica Municipale S.p.A. di Cremona, l'Azienda Municipale Servizi Pubblici di Seregno (Milano), l'Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. di Rovereto (Trento), la Aziende Industriali Municipali di Vicenza, la D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. di Ustica (Palermo), la Edison S.p.A. di Milano, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. di Bari, la I.C.EL. S.r.l. di Levanzo (Trapani), la Odoardo Zecca S.r.l. di Ortona (Chieti), la S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. di Palermo, la S.EL.I.S. Linosa S.p.A. di Palermo, la S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. di Palermo, la S.MED.E. Pantelleria S.p.A. di Palermo, la Società Elettrica di Favignana S.p.A. di Palermo, la Società Elettrica Liparese S.n.c. di Lipari (Messina), la Società Elettrica Musellarese Emilio Sarra & C. S.n.c. di Musellaro (Pescara), la Società Elettrica Ponzese S.p.A. di Ponza (Latina), la Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l. di Firenze, ai sensi del sopra citato articolo 15, comma 2, hanno presentato richiesta all'Autorità per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

- l'AMPS S.p.A. di Parma ha presentato richiesta alla Autorità per il differimento all'esercizio 2002 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulle separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;
- Premesso inoltre che:
 - i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;
 - l'articolo 15, comma 4, della deliberazione n. 61/99 prevede la revoca a far data dall'1 gennaio 2000 dei decreti di cui al precedente alinea;
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la deliberazione n. 61/99, recante la Direttiva per le separazioni contabile e amministrative per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999, e in particolare l'articolo 15, comma 2;
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e in particolare l'articolo 21, comma 11, secondo cui le società commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/58, sottoposti a società di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi novanta giorni, li inviano, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191,
 - i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 dell'1 aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica.
- Considerato che:
 - le richieste presentate dai soggetti giuridici individuati in premessa appaiono motivate da difficoltà di adeguamento dei sistemi informativi, in taluni casi da ricondurre alla limitata dimensione dell'impresa e in taluni altri a particolari situazioni di trasformazione societaria;
 - lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo di informazioni di dettaglio relative alle singole attività del settore elettrico;

- stante la revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, si creerebbe una situazione di carenza informativa relativamente ai dati disaggregati di contabilità dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica
- Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni fornite dai soggetti giuridici a supporto delle richieste di cui in premessa, l'accoglimento delle istanze stesse;
- Ritenuto opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attività del settore elettrico e ritenuto di individuare questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;

DELIBERA

Articolo 1

Differimento della decorrenza delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99

L'AMPS di Parma, l'Azienda Energetica Municipale S.p.A. di Cremona, l'Azienda Municipale Servizi Pubblici di Seregno (Milano), l'Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A. di Rovereto (Trento), la Aziende Industriali Municipali di Vicenza, la D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. di Ustica (Palermo), la Edison S.p.A. di Milano, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. di Bari, la I.C.EL. S.r.l. di Levanzo (Trapani), la Odoardo Zecca S.r.l. di Ortona (Chieti), la S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. di Palermo, la S.EL.I.S. Linosa S.p.A. di Palermo, la S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. di Palermo, la S.MED.E. Pantelleria S.p.A. di Palermo, la Società Elettrica di Favignana S.p.A. di Palermo, la Società Elettrica Liparese S.n.c. di Lipari (Messina), la Società Elettrica Musellarese Emilio Sarra & C. S.n.c. di Musellaro (Pescara), la Società Elettrica Ponzese S.p.A. di Ponza (Latina), la Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l. di Firenze sono tenute all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 in materia di separazioni contabile e amministrativa, a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude dopo il 31 dicembre 2000 ed entro il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 In deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, i soggetti giuridici individuati al precedente articolo, nel periodo per il quale ha effetto il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione, redigono il proprio bilancio secondo lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997.

2.2 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.